



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 5 settembre 2013, n. 36393

Guida in stato di ebbrezza – Incidente stradale senza terzi feriti – Aggravante di aver causato un incidente stradale – Sussistenza – Conseguenze.

*I risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Inoltre, l'aver comunque causato un incidente stradale, seppure senza il coinvolgimento di terzi, ciò è sufficiente a ritenere violato il precetto di cui al comma 2-bis del C.d.S. (Massima redazionale) (**Cass. Pen., sez. IV, 5 settembre 2013, n. 36393**) (Art. 186 Cs)*

oooooooooooooooo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Pietro Antonio SIRENA
Consigliere: Claudio D'ISA, Umberto MASSAFRA, Francesco Maria Ciampi
Rel. Consigliere: Luca VITELLI CASELLA
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 6 giugno 2012, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza 8 novembre 2011 emessa dal GIP del Tribunale di Sondrio che dichiarò, in esito a giudizio abbreviato, A. A. colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 186 commi 1 o e 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commessa in Tirano il 29 agosto 2010, ad ore 5,20 (tasso alcolico accertato in 2,04 gr./l.) condannandolo per l'effetto, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi sei, giorni venti di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda - pena sospesa -. Erano altresì applicate all'imputato le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo.

Propone ricorso il A. A. per tramite del difensore, articolando due motivi, così riassunti.



Con il primo, si duole della violazione dell'art. 186 comma 5 cod. strada e dell'art. 191 cod. proc. pen. Rappresenta il ricorrente che l'accertamento ematico effettuato dal Presidio ospedaliero di Sondalo a richiesta dei Carabinieri, (quale unica prova d'accusa) sarebbe nullo e/o inutilizzabile perché eseguito od in difetto di reale e consapevole consenso del prevenuto (ricoverato presso il nosocomio dopo l'incidente stradale provocato impattando contro un muro alla guida di autoveicolo) a causa del trauma cranico commotivo e del trauma discorsivo del rachide cervicale, riportati ovvero al di fuori dei normali protocolli medici ed al di fuori di esigenze terapeutiche, in difetto di "uno stato di alterazione psico-fisica".

Con la seconda censura lamenta la difesa la violazione dell'art. 186, comma 2-bis cod. strada. La Corte d'appello avrebbe, in primo luogo, errato ritenendo sussistente detta aggravante, benché il A. A. non avesse provocato un incidente, poiché non era venuto a collisione con altri veicoli. Inoltre si duole il ricorrente sia della mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche concesse dal Tribunale, a fronte dello stato di incensuratezza sia dell'omesso giudizio di comparazione con l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. di guida da impedire all'imputato di richiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dall'art. 186 comma 9 - bis cod. strada.

Conclude per l'annullamento della impugnata sentenza.

Considerato in diritto

Il ricorso va giudicato inammissibile per manifesta infondatezza.

Il primo motivo dedotto (che rappresenta la reiterazione di identico motivo d'appello già esaminato dalla Corte d'appello) si connota per l'autoreferenzialità e per l'apodittica apparenza dell'assunto. Come osservato dai Giudice di seconda istanza, era dato pacifico che l'imputato ebbe a provocare un incidente stradale venendo a collisione con il muro perimetrale di un edificio sito nel centro urbano di Tirano, mentre era alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica. Ovviamente a nulla rileva che nel sinistro non siano stati coinvolti altri veicoli (per una fortunata quanto fortuita evenienza) ovvero che non siano state provocate lesioni all'incolumità di altri utenti della strada. Ricoverato al pronto soccorso di Sondalo con diagnosi di trauma cranico commotivo e di trauma discorsivo del rachide cervicale, il prevenuto veniva sottoposto ad accertamento dell'etilemia – risultato positivo (tasso pari a 2,04 gr./l.) - mediante prelievo ematico, previo consenso. Ora, come correttamente rimarcato dalla Corte d'appello, nessuna obiezione è possibile sollevare a tale proposito, atteso il descritto contesto fattuale. Tantomeno



può dubitarsi dell'utilizzabilità degli esiti di tale accertamento che, salvo espresso dissenso, la stessa P.G. aveva facoltà di richiedere alla stessa struttura sanitaria (art. 186 comma 5° cod. strada). In ogni caso, l'attestazione dei sanitari sull'apparente "normalità" delle condizioni dell'imputato all'atto del ricovero, lungi dalla speciosa obiezione di contraddittorietà con il successivo esito della rilevazione del tasso alcoolemico, valeva ad escludere qualsivoglia ipotizzato stato di incoscienza atto ad inficiare la prestazione del consenso.

La pronunzia impugnata risulta peraltro in linea con il consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Con sentenza di questa stessa Sezione n. 1827 del 4 novembre 2009 (dep. 15 gennaio 2010 imp. B. che fa diretto rinvio ad altre decisioni conformi) si è invero affermato che sono utilizzabili i risultati dell'accertamento del tasso alcoolemico conseguenti a prelievo ematico eseguito al pronto soccorso, a richiesta della P.G. à sensi dell'art. 186/comma 5 cod. strada (quale norma speciale) nei confronti di soggetto ricoverato perché rimasto coinvolto in incidente stradale "senza che rilevi l'assenza del consenso dell'interessato". Altra recente sentenza (Sez. 4 n. 26108/2012) è stata così massimata: "I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue)".

In senso conforme, questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 4118/2008 ha stabilito che: "I risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - sarebbe inutilizzabile, per violazione del principio costituzionale di inviolabilità della persona)."

In sintonia con siffatta interpretazione della norma di legge, depone altresì l'insegnamento del Giudice delle leggi (cfr. motivazione della sentenza Corte cost. n. 2381 1996) che, nel giudicare costituzionalmente illegittimo l'art. 224/comma 2° cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 13/comma 2° Cost. laddove consentiva al giudice penale, in sede di operazioni peritali, di disporre



misure incidenti sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato, in spregio alla prestabilita riserva di legge (informata ad assicurare il rispetto del principio di tassatività) ha invece sottolineato che dalla stessa censura di illegittimità erano sottratti proprio gli artt. 186 e 187 cod. strada con i quali "il legislatore operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale aveva dettato una specifica disciplina dell'accertamento, sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza, della concentrazione di alcool nell'aria espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, prevedendo in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento "(.....); disciplina ritenuta dalla stessa Corte costituzionale, immune da profili di illegittimità anche con la sentenza n. 194 del 1996 che ha escluso "la denunciata vulnerazione dell'art. 13/comma 2 Cost. atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge, non configurando peraltro il prelievo ematico un trattamento sanitario obbligatorio".

La disposizione di cui all'art. 185/comma 5° cod. strada deve ritenersi quindi norma speciale la cui applicazione prescinde dalla necessità del consenso dell'interessato.

Ed è altresì ovvio che la ratio che sottende la diretta e legittima utilizzabilità a fini probatori, del referto relativo all'accertamento del tasso alcolemico, eseguito tramite prelievo di sangue discende dall'ineludibile esigenza primaria di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e soprattutto l'incolumità di tutti gli utenti. In conformità infine con il richiamato orientamento interpretativo della Corte costituzionale e nell'ottica di garantire in concreto l'effettiva ed immediata tutela degli interessi fondamentali della collettività attraverso gli accertamenti disposti dalla Polizia Giudiziaria in presenza delle condizioni di urgenza di cui all'art. 354, comma 2° cod. proc. pen. mette conto altresì sottolineare che, con recente novella: art. 27 della legge 30 giugno 2009 n. 85 è stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 354/comma 3° cod. proc. pen.: disposizione di ordine generale che prescriveva alla polizia giudiziaria, in caso di accertamenti comportanti il prelievo di materiale biologico, di conformarsi al disposto dell'art. 349/comma 2-bis cod. proc. pen. ovvero di dotarsi di autorizzazione scritta del P.M., in mancanza di consenso dell'interessato al prelievo coattivo.

Il secondo motivo è specificamente inammissibile ex art. 606 comma 3° codice di rito concernendo presunte violazioni di legge (in ordine all'omesso giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche riconosciute in primo grado rispetto all'aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis cod. strada) non dedotte con l'atto d'appello, con cui l'imputato si era unicamente doluto della mancata motivazione in punto all'eccessività della pena.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì 9 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013.